



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.1261/ Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VIII, III e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni in materia di utilizzo di beni demaniali di proprietà della Regione da assegnarsi a cittadini campani costituiti in cooperative per il rilancio della giovane imprenditoria agricola" (Reg.Gen.n.421)

Ad iniziativa dei Consiglieri del Gruppo Regionale Federato: Ronghi, Grimaldi, Brusco, Gagliano.
Depositata il 30 gennaio 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare per l'esame;

III e II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **16 FEB. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La proposta di legge che ci pregiamo sottoporre all'attenzione dell'Aula costituisce momento innovativo e qualificante per la iniziativa legislativa in quanto prospetta e propone un'occasione di speranza e di promesse per giovane imprenditoria Campania.

E' questa nostra una forma propositiva e propulsiva per il rilancio dell'attività commerciale, e principalmente per offrire ai giovani le possibilità e le energie nel particolare momento storico e politico soprattutto per la nostra economia.

La Regione Campania, disponendo infatti del materiale possesso dei beni agricoli e boschivi di vaste aree, facenti capo al demanio e patrimonio può in maniera saggia e proficua, secondo legge, riservare ai giovani e meno giovani le aree agricole al fine di consentire la realizzazione, a mezzo comodato d'uso, la incentivazione ed il rilancio di certa imprenditoria.

E' certamente un progetto di ampio respiro che nella fase iniziale può apparire velleitaria, ma nella prospettiva non mancherà di esprimere effetti fecondi e proficua conclusione attuativa.



Consiglio Regionale della Campania

L'iniziativa legislativa che proponiamo si compendia di undici articoli per effetto dei quali vengono disciplinate le procedure di assegnazione dei suoli demaniali regionali ai giovani campani riuniti in cooperativa.

A tal fine, le Amministrazioni, nel cui comprensorio ricade il suolo da assegnare esprimono parere al progetto redatto, successivamente provvedono all'inoltro dello stesso al competente Assessorato Regionale Demanio e Patrimonio, titolare del possesso del bene che viene dato in comodato d'uso.

Naturalmente, per gli effetti dell'articolo 10 viene stabilito dalla Giunta regionale, in conformità ai principi di legittimità e trasparenza, alla emanazione dei necessari avvisi pubblici per la massima diffusione dell'informativa di che trattasi.

Convinti che tale disposizione normativa costituisca un ulteriore volano per la nostra economia, ed il rilancio dell'attività commerciale in Campania, ci auguriamo, con questa iniziativa legislativa di poter concorrere ad offrire il dovuto apporto ai giovani, al territorio ed all'economia.

Gruppo federato MPA/NPSI

Salvatore Ronghi
Massimo Grimaldi
Francesco Brusco
Salvatore Gagliano



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

1. La presente legge regionale definisce modalità e termini volti a favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione delle aree agricole demaniali e boschive di proprietà della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

1. Allo scopo di valorizzare le finalità indicate all'articolo 1, la Regione Campania affida in concessione gratuita i beni del demanio e patrimonio indisponibile regionale o in comodato d'uso quelli del patrimonio disponibile con esclusiva destinazione agricola, a cittadini campani organizzati in cooperativa, che ne facciano richiesta, i beni rappresentati da aree agricole e boschive di cui dispone perché siano adibite alla realizzazione di aziende agricole.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

1. I beni agricoli e boschivi di cui all'articolo 1, sono dati in gestione a titolo gratuito in comodato d'uso a giovani campani che abbiano la residenza nella Regione da almeno cinque anni, e che costituiti in cooperativa, con sede legale ed operante in Campania comprovabile da apposita certificazione, inoltrino istanza secondo la procedura prevista all'articolo 4.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

1. La concessione delle agevolazioni, come prima configurate, avviene previo accertamento della rispondenza dei progetti e della natura dei soggetti interessati che provvedono a produrre la documentazione, e gli atti occorrenti secondo le modalità che seguono



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

1. Le domande intese ad ottenere la concessione delle aree per la realizzazione di aziende agricole da parte di cittadini campani, organizzati in cooperative, sono inoltrate all'Assessore al Demanio e Patrimonio, tramite i Comuni interessati all'insediamento del progetto.

2. Le amministrazioni comunali destinatarie dell'istanza provvedono a trasmettere al competente Assessorato della Giunta Regionale entro trenta giorni le domande pervenute munite del parere obbligatorio della Giunta Comunale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

1. Al termine del trentesimo giorno, i Comuni sono comunque tenuti a trasmettere le domande corredate di debita documentazione alla Giunta Regionale – Assessorato Demanio e Patrimonio. In tal caso il parere viene acquisito come favorevole.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

1. Il competente Assessorato al Demanio e Patrimonio, a seguito di istruttoria e di verifica degli atti ricorrendo le condizioni di cui agli articoli precedenti ed accertata la validità del progetto previsto, convoca le parti per la sottoscrizione di apposita convenzione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

1. Il Presidente della Giunta con decreto rilascia ampia disponibilità dell'utilizzo del bene concesso in comodato d'uso, o in concessione gratuita fermo restanti obblighi e condizioni previsti dalle norme del Codice Civile.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

1. La cooperativa, destinataria del beneficio, al termine di ciascun anno solare inoltra all'Assessore al ramo relazione rappresentante l'attività svolta nell'utilizzo del bene regionale indicando e confermando il rispetto degli adempimenti contrattuali ed i vincoli volti ad assicurare la tutela e la salvaguardia del bene dato in concessione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

1. La Giunta Regionale provvede alla emanazione dei necessari avvisi pubblici per la massima diffusione delle presenti norme.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.